



ART Autorità
di Regolazione
dei Trasporti

WHISTLEBLOWING PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITA' PROCEDURA

13 luglio 2023

Autore: *Il RPCT*

ART

INDICE

▪ ART 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI E FINALITÀ	2
▪ ART 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	2
▪ ART 3 – OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	3
▪ ART 4 – TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE	3
▪ ART 5 – RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE	4
▪ ART 6 – ULTERIORI TUTELE DEL SEGNALANTE	5
▪ ART 7 – FASI DEL PROCEDIMENTO	5
▪ ART 8 – RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE	5
▪ ART 9 – VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE	6
▪ ART 10 – FASE ISTRUTTORIA	7
▪ ART 11 – TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE	7
▪ ART 12 – INFORMAZIONI SULLO STATO DELLA SEGNALAZIONE	8
▪ ART 13 – TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI	8
▪ ART 14 – DISPOSIZIONI FINALI	8

■ ART 1 – Riferimenti normativi e finalità

L'art. 54-bis, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente integrato e modificato ha introdotto nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come *whistleblowing*.

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (il "**Decreto**") che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, sono state introdotte novità rilevanti rispetto alla disciplina di cui al citato art. 54-bis. Le disposizioni del Decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Il Decreto dispone, dalla stessa data, l'abrogazione dell'art. 54-bis.

La presente procedura (la "**Procedura**") predisposta dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti ("**Autorità**"), che tiene conto delle novità introdotte dalla normativa sopra richiamata, ha l'obiettivo di fornire al *whistleblower* (o segnalante) indicazioni circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché in ordine alle tutele offerte ed alle fasi del procedimento.

■ ART 2 – Ambito di applicazione

2.1 La Procedura si applica alle segnalazioni effettuate da:

- a) dipendenti, in qualunque forma contrattuale, dell'Autorità e i tirocinanti;
- b) lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso l'Autorità;
- c) lavoratori/collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Autorità.

2.2 La tutela dei soggetti segnalanti si applica anche qualora la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi: a) quando il rapporto lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; b) durante il periodo di prova; c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso. Il segnalante beneficerà delle tutele previste dal Decreto solo se al momento segnalazione aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere.

2.3 Le misure di protezione previste nella Procedura si applicano anche ai soggetti indicati all'art. 3, comma 5, del Decreto tra i quali (i) i facilitatori; (ii) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) i colleghi di lavoro della persona segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

2.4 Le segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra non rilevano quali segnalazioni *whistleblowing*.

2.5 La Procedura si applica nei casi in cui i segnalanti rivelino la propria identità.

2.6 Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., la segnalazione di cui alla presente Procedura non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità giudiziaria.

■ ART 3 – Oggetto della segnalazione

3.1 Rientrano tra le condotte illecite per le quali è possibile effettuare la segnalazione ai sensi del Decreto:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati in allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
- d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno
- e) le altre ipotesi previste al citato Decreto

3.2 La segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve essere fatta per la salvaguardia dell'interesse all'integrità dell'Autorità e della pubblica amministrazione in genere.

3.3 Il segnalante deve essere ragionevolmente convinto dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati ovvero, in presenza di elementi precisi e concordanti, della possibilità che possano verificarsi, nonché dell'autore degli stessi.

3.4 La segnalazione dovrà essere esauriente e circostanziata, con il maggior numero di elementi che permettano agli organi competenti di condurre le dovute verifiche.

3.5 Le tutele di cui alla Procedura non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo ovvero che rilevi informazioni già di dominio pubblico ovvero prive di fondamento o le c.d. "voci di corridoio".

■ ART 4 – Trasmissione della segnalazione

4.1 Le segnalazioni *whistleblowing* devono essere trasmesse attraverso le seguenti modalità: (i) canale interno; (ii) canale esterno (gestito da ANAC); (iii) divulgazioni pubbliche; (iv) denuncia all'Autorità giudiziaria. È favorito in via prioritaria l'uso del canale interno e solo al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 6 del Decreto, è possibile effettuare una segnalazione esterna. La segnalazione interna avviene in forma scritta, anche con modalità informatiche, ovvero in forma orale. La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al RPCT.

4.2 È disponibile nel sito *web* dell'Autorità e nella sezione intranet "*File Sharing*", una apposita piattaforma per l'acquisizione e la gestione in modo informatizzato delle segnalazioni di cui alla Procedura nonché per tutte le relative comunicazioni successive. La piattaforma assicura riservatezza e tutela, in particolare in ordine ai dati identificativi del segnalante.

4.3 Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate contattando telefonicamente il RPCT ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT.

4.4 Nel caso in cui il RPCT dovesse trovarsi in una situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi in relazione al segnalante ovvero al contenuto della segnalazione o nel caso in cui lo dovesse riguardare direttamente, è tenuto ad astenersi. In tali casi il RPCT trasmette la segnalazione al Segretario Generale dell'Autorità, il quale provvede a gestire la stessa.

4.5 I segnalanti potranno effettuare, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, una segnalazione esterna all'ANAC, in forma scritta ovvero in forma orale, secondo le linee adottate dall'ANAC relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne se: (i) nel loro luogo di lavoro non è previsto un canale di segnalazione interna; (ii) hanno presentato una segnalazione attraverso il canale di segnalazione interna, che non ha avuto seguito nei tempi previsti dal Decreto; (iii) hanno giustificato motivo di ritenere che la segnalazione attraverso il canale di segnalazione interna non sarà efficace o sarà oggetto di ritorsione; (iv) in caso di pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

4.6 La divulgazione pubblica consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle condizioni previste all'art. 15 dello stesso (ad esempio la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse).

■ ART 5 – Riservatezza dell'identità del segnalante

5.1 L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità del segnalante, accertata anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i reati commessi con la denuncia ovvero sia accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. La tutela della riservatezza è estesa anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante. È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie assicurate al segnalante.

5.2 Qualora, nell'ambito del procedimento disciplinare conseguente alla segnalazione, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile alla difesa del soggetto a cui è stato contestato l'addebito disciplinare, la segnalazione potrà essere utilizzata e il procedimento disciplinare potrà svolgersi solo in presenza del consenso del segnalante alla rivelazione della sua stessa identità. A tal fine spetta al Responsabile del procedimento disciplinare valutare se ricorrano i presupposti in ordine alla indispensabilità, per l'esercizio della difesa da parte del soggetto a cui è stato contestato l'addebito disciplinare, della conoscenza dell'identità del segnalante.

5.3 Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

5.4 La segnalazione e la documentazione alla stessa allegata sono, in ogni caso, sottratte all'accesso documentale, di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e all'accesso civico generalizzato, di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013. Resta fermo quanto previsto all'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del d.lgs. 196/2003. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

5.5 Nell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata *sub* A alla Procedura, viene descritta la modalità di trattamento dei dati inerenti alla segnalazione.

■ ART 6 – Ulteriori tutele del segnalante

6.1 Oltre alla tutela della riservatezza, il Decreto assicura al segnalante la protezione dalle ritorsioni, misure di sostegno e la limitazione della responsabilità. Il dipendente dell'Autorità che segnali in base alla presente Procedura condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere per tale ragione sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Si richiamano al riguardo le fattispecie di cui all'art. 17, comma 4, del Decreto.

6.2 L'adozione di misure ritenute ritorsive ai sensi del precedente comma, nei confronti del segnalante, è comunicata dall'interessato, o dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in Autorità, all'ANAC. Spetta all'Autorità dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione. Tale inversione dell'onere della prova non opera per le persone diverse dal segnalante (ad esempio facilitatori, colleghi, etc.).

6.3 Ai sensi dell'art. 20 del Decreto non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata conformemente alla disciplina del Decreto.

6.4 È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono ai segnalanti misure di sostegno. Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

6.5 Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 del Decreto sono nulli e l'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata.

■ ART 7 – Fasi del procedimento

Il procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* si svolge secondo le seguenti fasi:

- a) ricezione della segnalazione;
- b) valutazione preliminare della segnalazione;
- c) fase istruttoria;
- d) trasmissione della segnalazione.

■ ART 8 – Ricezione della segnalazione

8.1 Il procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* ha inizio con la ricezione della segnalazione. Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, il RPCT procede, ove già non effettuato in automatico dalla piattaforma informatica:

- a) a protocollare su un registro riservato le segnalazioni pervenute, attribuendo un codice univoco progressivo e registrando data e ora di ricezione;
- b) ad identificare il segnalante, acquisendone, l'identità, la qualifica il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione preliminare della segnalazione;
- c) alla separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima;
- d) all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di venire a conoscenza dell'identità del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione relativa in luogo segreto;
- e) a trasmettere al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione.

8.2 Il RPCT, nell'ambito delle attività di ricezione e gestione della segnalazione, può essere coadiuvato - previa adozione delle dovute misure tecniche ed organizzative - da un gruppo di lavoro dedicato formato da dipendenti dell'Autorità.

8.3 Non possono fare parte di tale gruppo di lavoro i dipendenti dell'Autorità che svolgono funzioni di supporto nell'ambito della gestione dei procedimenti disciplinari.

8.4 In capo al RPCT e a ciascun componente del gruppo di lavoro dedicato grava l'obbligo di assoluta riservatezza sull'identità del segnalante e sui contenuti della segnalazione.

8.5 I dati personali del segnalante e di tutti gli ulteriori soggetti coinvolti in conseguenza della segnalazione, ivi compreso il segnalato, sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.

■ ART 9 – Valutazione preliminare della segnalazione

9.1 Il RPCT effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta. La segnalazione è dichiarata inammissibile per:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità dell'Autorità;
- b) manifesta incompetenza dell'Autorità sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per mancanza di elementi di fatto;
- d) contenuto generico della segnalazione che non permette la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione inconfidente ovvero documentazione assente della descrizione dei fatti;
- e) mancanza degli elementi essenziali della segnalazione quali ad esempio la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, le ragioni che hanno permesso di venire a conoscenza di tali fatti.

9.2 Nei suddetti casi il RCPT procede all'archiviazione che viene comunicata al segnalante. Nel caso in cui la segnalazione sia non adeguatamente circostanziata, il RCPT può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

9.3 La fase di valutazione preliminare si conclude entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione.

■ ART 10 – Fase istruttoria

10.1 Ove sia superata la fase preliminare, il RPCT avvia l'attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso di tale attività, il RPCT può domandare il supporto dei competenti Uffici dell'Autorità ovvero di Autorità pubbliche o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza dei dati personali contenuti nella segnalazione.

10.2 L'attività istruttoria può consistere nell'esame di documenti, acquisizione di informazioni mediante interviste, questionari o database pubblici, etc., nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e delle altre discipline eventualmente applicabili.

10.3 Non sono permesse attività lesive della dignità e della riservatezza del dipendente ovvero arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il dipendente ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi.

10.4 Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante e al Consiglio.

10.5 La fase istruttoria si conclude entro 60 giorni decorrenti dalla data di avvio della medesima.

10.6 Ove necessario, il RPCT richiede al Consiglio di estendere il predetto termine in presenza di adeguata motivazione.

10.7 I termini di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono sospesi dal 1° al 31 agosto.

■ ART 11 – Trasmissione della segnalazione

11.1 Nel caso in cui, all'esito della valutazione la segnalazione non sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT:

- a) trasmette la segnalazione e l'allegata documentazione ai competenti Uffici dell'Autorità, provvedendo ad espungere i dati e gli elementi che possano permettere l'identificazione del segnalante;
- b) nel caso di illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale l'Autorità provvede alla loro trasmissione all'Autorità giudiziaria o contabile, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, evidenziando che, trattandosi di una segnalazione, ai sensi del Decreto è necessario garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

11.2 In ogni caso, il RPCT provvede a informare il Consiglio circa l'esito della propria valutazione per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della medesima Autorità.

11.3 Il RPCT, all'atto della trasmissione della segnalazione, invia al segnalante apposita comunicazione contenente l'indicazione dei soggetti verso i quali la segnalazione è stata trasmessa.

11.4 La trasmissione della segnalazione deve avvenire entro il termine finale dell'istruttoria, pari a tre mesi dall'avviso di ricevimento della stessa ovvero, in mancanza di avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

▪ ART 12 – Informazioni sullo stato della segnalazione

Il segnalante può chiedere informazioni al RPCT sullo stato di avanzamento del procedimento mediante richiesta scritta. Il RPCT, ove non ricorrano ragioni ostative, risponde alla richiesta di informazioni entro 3 giorni lavorativi dalla stessa. Il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione entro i termini indicati all'art. 11.

▪ ART 13 – Trattamento e conservazione dei dati

La conservazione e l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al RPCT e agli eventuali componenti del gruppo di lavoro dedicato. In particolare, sono da intendersi autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Decreto, i dipendenti ai quali, nell'ordine di servizio di assegnazione del personale, sono assegnati compiti di collaborazione con il RPCT. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservati per un periodo non superiore a 5 anni. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante verbale, che può essere sottoscritto dal segnalante.

▪ ART 14 – Disposizioni finali

L'Autorità favorisce, anche attraverso iniziative di formazione, la sensibilizzazione dei propri dipendenti in ordine alle tematiche di cui alla Procedura.

La Procedura entra in vigore dal giorno della sua adozione ed è pubblicata sul sito internet dell'Autorità e comunicata a tutti i dipendenti della stessa attraverso l'intranet aziendale.

Allegato A – Informativa privacy